

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 847.

Art. 5 bis, comma 3 L.R. n. 24/1999 - Approvazione "Indirizzi e criteri qualitativi per l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 5 della L.R. n. 24/1999 in base al quale la programmazione commerciale regionale, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci, definisce gli indirizzi e i criteri qualitativi per l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale dei comuni della regione;

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Fabrizio Bracco;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di prendere atto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1009 dell'8 luglio 2010 avente ad oggetto "Art. 5 bis, comma 3 L.R. n. 24/1999 - indirizzi e criteri qualitativi per l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" con la quale è stata disposta la preadozione di un atto concernente gli indirizzi e i criteri qualitativi per l'autorizzazione e l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale dei comuni della regione, nel rispetto di quanto previsto dai richiamati articoli 5 e 5 bis della L.R. 24/1999;

3. di prendere atto delle osservazioni presentate da ANCI Umbria e dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative in sede degli incontri di concertazione convocati ai sensi dell'art. 5-quater della L.R. n. 24/1999;

4. di approvare, tenuto conto delle osservazioni di cui al precedente punto 3), il provvedimento definitivo che, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, individua, nel rispetto di quanto previsto dai richiamati articoli 5 e 5 bis della L.R. 24/

1999, dalla L.R. n. 27/2000, dalla L.R. n. 11/2005, dalla L.R. n. 13/2009, dal regolamento regionale n. 9/2008 e dal regolamento regionale n. 7/2010, gli indirizzi e i criteri qualitativi per l'autorizzazione e l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale dei comuni della regione;

5. di disporre che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata, unitamente all'allegato "Allegato A" avente ad oggetto "Art. 5 bis, comma 3 L.R. n. 24/1999 - Indirizzi e criteri qualitativi per l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

6. di incaricare il Servizio Commercio e tutela dei consumatori degli adempimenti conseguenti e connessi alla approvazione del presente provvedimento.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Bracco)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Art. 5 bis, comma 3 L.R. n. 24/1999 - Approvazione "Indirizzi e criteri qualitativi per l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande".**

Visto l'art. 5 della L.R. n. 24/1999 in base al quale la programmazione commerciale regionale, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci, persegue i seguenti obiettivi:

- a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali;
- c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;
- d) salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso politiche di valorizzazione integrate tra le funzioni commerciali e le dimensioni ambientali, urbanistiche, edilizie e di mobilità anche mediante interventi innovativi nel rispetto dei valori del contesto;
- e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali anche attraverso la promozione di servizi commerciali polifunzionali ed esercizi multisettoriali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
- f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero, all'ammodernamento e allo sviluppo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato;
- g) favorire il recupero urbano delle aree periferiche in trasformazione anche mediante il riordino, la riqualificazione e l'integrazione dell'insediamento commerciale

in zone industriali, artigianali e commerciali ricorrendo ad appositi piani esclusivamente nel rispetto dei principi di programmazione commerciale contenuti nella presente legge L.R. n. 24/1999 e nelle disposizioni di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);

h) favorire l'innovazione anche attraverso l'associazionismo e le reti stabili di imprese che realizzano progetti innovativi per la distribuzione e per il coordinamento tra produzione e distribuzione al fine di valorizzare i prodotti tipici umbri;

i) realizzare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva e alla consistenza e all'andamento dell'occupazione del settore, attraverso l'Osservatorio regionale del commercio;

Visto l'art. 5, comma 3 della L.R. n. 24/1999 in base al quale la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali da parte dei comuni nell'ambito del territorio comunale e con riferimento alle aree sovracomunali del territorio regionale, configurabili come unico bacino di utenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 24/1999;

Visto l'art. 5 bis, comma 2 della L.R. n. 24/1999 in base al quale la Giunta regionale definisce i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale prevedendo in particolare:

a) gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;

b) le condizioni e i criteri cui i comuni devono attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;

c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;

d) i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale promuovendo il miglioramento del bilancio delle emissioni;

Visto l'art. 5 ter della L.R. n. 24/1999, introdotto dall'art. 71 della L.R. n. 15/2010, in base al quale i Comuni, "al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 5-bis, adottano, previa la concertazione di cui all'articolo 5-quater, un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio. Tali criteri si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 5-bis, comma 1 e tengono conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico";

Vista la legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 "Norme per la pianificazione urbanistica territoriale";

Vista la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 "Norme

in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale." che, nell'ambito delle attività di governo del territorio volte ad assicurare il suo assetto ottimale, con particolare riferimento alla sua utilizzazione ed alle trasformazioni, disciplina la pianificazione urbanistica comunale privilegiando il metodo della copianificazione, assicurando il completamento del processo di conferimento di funzioni a province e comuni;

Visto il regolamento regionale del 3 novembre 2008, n. 9 "Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere *a)* e *d-bis)* della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione", con il quale sono state dettati i criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione, finalizzate all'elaborazione dei regolamenti comunali per l'attività edilizia;

Vista la legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente." con la quale sono stati individuati i criteri, le modalità e gli strumenti per l'esercizio delle funzioni di governo del territorio;

Visto il regolamento regionale del 25 marzo 2010, n. 7 "Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)" con il quale sono state dettate le disposizioni finalizzate ad assicurare, nella formazione degli strumenti urbanistici comunali, la qualità urbana, edilizia, ecologica ed ambientale degli insediamenti, nonché la definizione di infrastrutture e servizi secondo parametri di qualità, fruibilità e accessibilità, tenendo conto delle condizioni socio economiche dei territori e della programmazione degli enti locali interessati;

Vista la D.G.R. n. 1009 dell'8 luglio 2010 avente ad oggetto "Art. 5 bis, comma 3 L.R. n. 24/1999 - indirizzi e criteri qualitativi per l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" con la quale è stata disposta la preadozione di un atto concernente gli indirizzi e i criteri qualitativi per l'autorizzazione e l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale dei comuni della regione, nel rispetto di quanto previsto dai richiamati articoli 5 e 5 bis della L.R. 24/1999;

Richiamato il punto 2) della citata D.G.R. n. 1009/2010 in base al quale la Giunta regionale ha incaricato l'assessore regionale ai Beni e attività culturali, Politiche dello spettacolo, Turismo e promozione dell'Umbria, Grandi manifestazioni, Commercio e tutela dei consumatori, Sport ed impiantistica sportiva, Associazionismo culturale e sportivo, Centri storici, di sottoporre il provvedimento di programmazione commerciale regionale alla concertazione di cui all'art. 5-quater della L.R. n. 24/1999;

Preso atto delle osservazioni presentate da ANCI Umbria e dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative in sede degli incontri di concertazione convocati ai sensi dell'art. 5-quater della L.R. n. 24/1999;

Ritenuto opportuno procedere alla approvazione definitiva di un provvedimento, secondo lo schema "Allegato A" avente ad oggetto "Art. 5 bis, comma 3 L.R. n. 24/1999 - Indirizzi e criteri qualitativi per l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazio-

ne comunale, individui, nel rispetto di quanto previsto dai richiamati articoli 5 e 5 bis della L.R. 24/1999, dalla L.R. n. 27/2000, dalla L.R. n. 11/2005, dalla L.R. n. 13/2009, dal regolamento regionale n. 9/2008 e dal regolamento regionale n. 7/2010, gli indirizzi e i criteri qualitativi per l'autorizzazione e l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale dei comuni della regione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

In relazione a quanto sopra espresso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

1. Oggetto

1,1 - Il presente atto, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 3 della l.r. 24/99, come modificata dalla l.r. 15/2010, contiene gli indirizzi e i criteri qualitativi per la redazione, da parte dei Comuni, degli atti di programmazione in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dall'articolo 5 ter della l.r. 24/99, come modificata dalla l.r. 15/2010.

2. Caratteristiche dei criteri di insediamento e caratteristiche qualitative

2.1 - I criteri di insediamento ed i requisiti qualitativi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabiliti dai Comuni previa concertazione e valutazione delle caratteristiche e delle tendenze del settore, sono approvati dal Consiglio comunale, entro un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento, secondo le procedure previste per gli atti di programmazione.

2.2 - I criteri ed i requisiti sono riferiti all'ubicazione dell'esercizio e alle sue caratteristiche strutturali o funzionali e tali da poter essere autocertificati dall'interessato, anche avvalendosi dell'eventuale ausilio di tecnici, in conformità con quanto previsto dai punti 4, 5 e 6.

2.3 - I criteri di insediamento ed i requisiti qualitativi possono essere differenziati:

- a) in relazione alle varie parti del territorio comunale o zone;
- b) in relazione alle ipotesi di apertura, trasferimento di sede, modifica della superficie, interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei locali, ai sensi dell'art. 3, lettere b), c) e d) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 "Norme per l'attività edilizia" e s.m.i.;
- c) in relazione all'attività effettivamente svolta, nell'ambito della medesima autorizzazione per tipologia unica, sulla base della classificazione indicata al punto 3;
- d) in relazione alla superficie di somministrazione.

2.4 - I Comuni stabiliscono le modalità di applicazione dei criteri e requisiti qualitativi indicati nel presente atto, con l'obiettivo dell'innovazione e qualificazione del settore e tenendo presente l'esigenza di contemperare il diritto dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività e dei consumatori alla fruizione di un servizio adeguato e rispondente alle diverse necessità ed esigenze, in conformità a quanto previsto dall'art. 64, comma 3 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

3. Classificazione degli esercizi

3.1 - Ferma restando la tipologia unica di autorizzazione, ai fini della eventuale differenziazione dei criteri e requisiti qualitativi ed eventualmente degli orari di attività, gli esercizi di somministrazione si distinguono nei seguenti tipi:

- a1) Ristoranti, pizzerie ed altri esercizi abilitati, sotto il profilo igienico-sanitario, alla somministrazione completa di pasti e bevande, senza limitazioni;
- a2) Esercizi in cui almeno il cinquanta per cento della superficie di vendita è occupata da arredi ed attrezzature per la vendita per asporto di cibi, quali tavole calde, rosticcerie, friggitorie;
- a3) Self-service, intesi come esercizi, dotati di appositi percorsi per il prelevamento dei cibi e bevande con pagamento alla cassa;
- a4) Esercizi di prevalente somministrazione di alimenti e bevande nei quali si svolgono, anche saltuariamente, attività musicali, di piano bar o spettacolo;

- b1) Esercizi nei quali la maggior parte della superficie di somministrazione è destinata alla somministrazione di bevande, quali bar, birrerie e simili;
- b2) Esercizi del tipo b1) nei quali si svolgono, anche saltuariamente, attività musicali, di piano bar, di spettacolo e di sala giochi;
- c) Esercizi di somministrazione annessi ad attività di trattenimento e svago nei quali la superficie di trattenimento risulta prevalente rispetto a quella di somministrazione;
- d) Esercizi di somministrazione di sole bevande analcoliche.

3.2 - Gli esercizi con attività mista sono classificati sulla base dell'attività prevalente calcolata in termini di superficie.

3.3 - La trasformazione dell'attività dall'uno all'altro dei tipi indicati al punto 3.1 richiede l'adeguamento ai requisiti e criteri, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Comune.

3.4 - Ai fini statistici, i Comuni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, provvedono, anche attraverso l'ausilio del sistema camerale umbro, alla identificazione degli esercizi esistenti con riferimento ai tipi individuati al punto 3.1.

4. Criteri relativi alle aree

4.1 - I Comuni, per l'insediamento delle attività di somministrazione, definiscono la programmazione, tenuto conto di quanto disposto all'art. 64, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010 e, in particolare, possono:

- a) disporre limitazioni o divieti o specifiche condizioni di insediamento, ivi compresi eventuali valori di distanza minima, in relazione a motivi imperativi di interesse generale;
- b) individuare aree o edifici aventi carattere storico, artistico, ambientale, non necessariamente soggetti a relativo vincolo, nei quali interdire la presenza di specifiche tipologie di arredo di esercizi di somministrazione o consentirne a determinate condizioni;
- c) individuare, ai fini di tutela della quiete, aree e porzioni dei centri abitati nelle quali interdire o limitare specifiche attività di somministrazione o richiedere la totale o parziale insonorizzazione dei locali;
- d) subordinare a specifica valutazione di impatto viario e di mobilità l'insediamento di esercizi di somministrazione di maggiore dimensione nelle aree a rischio di congestione di traffico a tal fine individuate, prevedendo la richiesta di presentazione di apposita relazione, a firma di tecnico abilitato, contenente la simulazione dei carichi di traffico ingenerati dal nuovo esercizio;
- e) subordinare, in specifiche aree, l'insediamento di esercizi di somministrazione di maggiore dimensione, come individuata dai Comuni, al ricorso e all'utilizzo di specifici accorgimenti e soluzioni volti a garantire la mitigazione dell'impatto ambientale in tema di riduzione, riutilizzo, riciclo e smaltimento dei rifiuti, e il contenimento del livello di emissioni e di impatto acustico;
- f) prevedere distanze minime e/o obblighi di totale o parziale insonorizzazione per attività di somministrazione nei pressi di ospedali e case di cura o di riposo, scuole, chiese e luoghi di culto.

5. Criteri relativi ai locali

5.1 - Ai fini di un migliore servizio al consumatore ed al turista, possono essere previsti i seguenti criteri qualitativi dei locali di somministrazione:

- a) adeguata disponibilità di parcheggi, nelle aree maggiormente interessate da flusso autoveicolare, al fine di garantire il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, in misura pari ad almeno quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 7/2010;
- b) la previsione, nell'ambito degli strumenti urbanistici, di una specifica destinazione d'uso per la somministrazione di alimenti e bevande, disponendo l'eventuale divieto di cambio di destinazione per attività storiche o di tradizione;
- c) l'individuazione, nell'ambito della tipologia unica, di specifiche attività la cui presenza o tipo di allestimento sia in contrasto con i centri storici o con particolari aree di pregio tali da essere

escluse per i motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 5 bis, comma 1 della l.r. n. 24/1999;

d) la presenza di idonei accessi privi di barriere architettoniche ad almeno parte dei locali destinati alla somministrazione al pubblico, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata al pubblico verso l'esterno;

e) la presenza di servizi igienici per il pubblico di cui almeno uno per soggetti diversamente abili realizzati, ove necessario, anche in spazi o locali esterni o in forma consorziata e/o convenzionata con altri pubblici esercizi contigui o posti nelle immediate vicinanze;

f) il divieto, nei centri storici e in altre zone del territorio soggette a tutela in quanto ritenute di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, di uso di determinati materiali o di tipologie di allestimento di spazi esterni ai locali che possono nuocere all'immagine dell'area interessata;

g) specifici obblighi di pubblicità di prezzi finalizzati al rafforzamento della tutela dei consumatori;

h) parametri massimi di densità di posti-consumatore in relazione alla superficie di somministrazione dichiarata e autorizzata.

5.2 – I Comuni possono prevedere ulteriori criteri qualitativi solo se conformi ai motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 5 bis, comma 1 della l.r. n. 24/1999.

5.3 – I Comuni possono stabilire specifiche prescrizioni e criteri qualitativi per esercizi a carattere stagionale o attività temporanee.

6. Criteri vietati

6.1 - Sono vietati criteri di insediamento e requisiti qualitativi:

a) relativi ad equilibri commerciali o comunque di entità di domanda ed offerta;

b) relativi a caratteristiche soggettive dell'operatore;

c) fondati sulla residenza, provenienza, nazionalità, sede dell'impresa.

6.2 - Fatta eccezione per le attività di trattenimento e svago di cui al precedente punto 3.1 lettera c), non possono essere subordinate al rispetto di criteri o requisiti di insediamento le attività di somministrazione di cui all'art. 64, comma 7 del D.Lgs. n. 59/2010.

7. Procedimento

7.1 - Fermo restando la necessità di autorizzazione per le ipotesi di apertura di nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nonché di trasferimento di sede nell'ambito o verso zone soggette a programmazione, ai sensi dell'art. 110 della l.r. n. 15/2010 e dell'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010, secondo quanto precisato dalla circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, la modifica della superficie di somministrazione e di ogni altro elemento incidente sui criteri qualitativi stabiliti dai Comuni sono subordinati a previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o all'Ufficio competente del Comune dove è presente l'esercizio.

7.2 - I requisiti e criteri qualitativi debbono essere conservati nello svolgimento dell'attività. Il Comune, constatato il venir meno di uno o più requisiti o criteri qualitativi per lo svolgimento dell'attività, assegna un termine per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività fino a quando l'interessato provveda a conformare detta attività. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 64, comma 8 del D.Lgs. n. 59/2010.

7.3 - Le attività in essere alla data di entrata in vigore dei requisiti e criteri qualitativi comunali non hanno obbligo di adeguamento agli stessi. E' comunque previsto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 82 del D.P.R. n. 380/2001, dal D.P.R. n. 503/1996 e dal D.M. n. 236/1989, l'obbligo di adeguamento ai criteri dettati in materia di accesso ai locali, abbattimento e superamento delle

barriere architettoniche e la presenza di servizi igienici adeguati per soggetti diversamente abili, anche nella forma consorziata o convenzionata di cui al punto 5.1 lettera e), nei seguenti casi:

- a) ampliamento di superficie;
- b) trasferimento di attività in ubicazione o unità immobiliare diversa dalla precedente.

7.4 – Fermo restando quanto previsto al precedente punto 7.3, i Comuni disciplinano le ipotesi di esclusione di adeguamento ai requisiti e criteri qualitativi comunali nei casi di forza maggiore e di interventi previsti come obbligatori da specifiche disposizioni di legge.

7.5 - Il subentrante in attività di somministrazione di alimenti e bevande, è tenuto a conservare i requisiti e criteri qualitativi, se ad essi era tenuto il suo dante causa.

8. Norma transitoria

8.1 – Decorso inutilmente il termine di cui al punto 2.1 senza che il Comune abbia provveduto ad approvare la programmazione del settore della somministrazione e finché non vi provveda, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni all'apertura o al trasferimento di esercizi di somministrazione riferite a locali non rispondenti alle disposizioni dettate in materia di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche e comunque privi di almeno un bagno per disabili.

9. Norma finale

9.1 - Per quanto non previsto dai presenti indirizzi e criteri di programmazione, è fatto rinvio alle leggi, alle norme e direttive vigenti, alle norme comunali sul procedimento autorizzativo nonché allo statuto ed agli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.